Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it- distretto 58- Ambito FR 20
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

CIRC. n. 13 del 28.09.2022

A tutto il personale DOCENTE e ATA
Al DSGA

Registro Elettronico
Sito
Atti

OGGETTO: **Fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA.**

Alla luce delle disposizioni normative relative alla fruizione dei permessi per coloro che assistono i familiari con L. 104, al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **Conferma istanza**: Coloro che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all'oggetto devono rinnovare/confermare la domanda all'inizio di ogni anno scolastico;
- **Prima istanza**: la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione della relativa autorizzazione. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici dellaLegge 104/92.

Di seguito si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto e le modalità di fruizione dei permessi.

- **l'assistito non deve essere ricoverato** a tempo pieno presso istituti specializzati (strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa).
- **Unico beneficiario**: Nessun altro familiare deve beneficiare dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito.

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in **giornate non ricorrenti**;
- con comunicazione al Dirigente della programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto, da inviare ***all'inizio di ciascun mese* e con congruo anticipo**, salvodimostrate situazioni di urgenza (rif. Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, circ. INPS n. 45 del 01.03.2011);
- Nel caso di **improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela**, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, dandone motivata giustificazione;
- le domande relative ai **congedi straordinari biennali** (ai sensi dell'art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 60 giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi con il familiare disabile. Per la richiesta NON utilizzare il registro elettronico ma e esclusivamente i modelli forniti dalla segreteria.

NOTA: per il personale ATA, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016/2019, il dipendente ha diritto a fruire deitre giorni di permesso che possono essere utilizzati anche a ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

I lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti, **all'inizio di ogni mese**, a comunicare al Dirigente Scolastico, via mail tramite la email istituzionale, le **modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso** per permettere una migliore organizzazione del servizio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993